



Regolamento dei Congressi regionali

(Approvato dal Consiglio nazionale del 10-11/05/2024)

Art. 1

Il Congresso regionale è convocato dal Consiglio regionale e deve svolgersi entro il 17/11/2024. Nei casi di necessità ed urgenza, soccorre l'art. 82 dello Statuto delle ACLI aps – rete associativa (di seguito anche, e rispettivamente: ACLI e Statuto nazionale): la convocazione del congresso regionale potrà essere effettuata dalla Presidenza regionale e successivamente sottoposta a ratifica in apertura dei lavori congressuali.

Ai sensi dell'art. 35 Statuto nazionale il Congresso regionale:

- a) è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti negli ultimi quattro anni;
- b) determina i Consiglieri regionali da eleggere direttamente dal congresso in numero non inferiore a quindici. I consiglieri così eletti, unitamente a quelli in rappresentanza di ciascuna provincia aclista, devono costituire almeno il 60% del Consiglio regionale;
- c) elegge:
 - i Consiglieri regionali di sua competenza;
 - i Consiglieri nazionali di sua competenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso nazionale;
- d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici;
- e) approva le modifiche statutarie.

Art. 2

Il Consiglio regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell'entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media degli iscritti degli ultimi quattro anni di ciascuna provincia (annualità 2020, 2021, 2022, 2023) previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni di spettanza della Direzione nazionale e della Presidenza regionale.

Il Consiglio regionale:

- a. integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali e regionale;
- b. nomina la Commissione verifica poteri del Congresso regionale composta da minimo 3 persone, prevedendo anche 2 supplenti.
La Commissione verifica poteri potrà essere sostituita o confermata da ulteriori componenti nominati dal Congresso regionale, una volta raggiunto il quorum di validità;
- a. nomina la Presidenza che condurrà i lavori congressuali fino all'elezione della Presidenza da parte del Congresso regionale una volta raggiunto il quorum di validità. Fanno parte della Presidenza anche il rappresentante nominato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
- c. ha facoltà di nominare la Commissione modifiche statutarie preparatoria al Congresso che sarà poi integrata da quest'ultimo una volta raggiunto il quorum di validità.

Art. 3

Il Consiglio regionale definisce:

- a. il tema e l'ordine del giorno del Congresso regionale specificando le votazioni cui il Congresso deve procedere;
- b. il relatore;
- c. la data;
- d. a sede;

e. il programma e le modalità dei lavori;
f. i rapporti iscritti - delegato, con relativi criteri di arrotondamento dei resti e per il Congresso regionale;
g. i criteri di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base di cui all'art. 9 del Regolamento dei Congressi provinciali
I Congressi regionali eleggono i rappresentanti della regione in Consiglio nazionale nel numero così specificato:
il Congresso Regionale della Lombardia elegge 9 rappresentanti (vincolo minimo di genere 3); il Congresso Regionale del Piemonte elegge 6 rappresentanti (vincolo minimo di genere 2); i Congressi Regionali di: Emilia Romagna e Toscana eleggono 3 rappresentanti (vincolo minimo di genere 1); i Congressi Regionali di: Veneto, Liguria, Marche, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna eleggono 2 rappresentanti (nessun vincolo di genere); i Congressi Regionali di: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Trento, Umbria eleggono 1 rappresentante.
Il Consiglio regionale propone al Congresso regionale il numero dei Consiglieri regionali da eleggere direttamente, in numero non inferiore a quindici. I consiglieri così eletti, unitamente a quelli in rappresentanza di ciascuna provincia aclista, dovranno costituire almeno il 60% del Consiglio regionale, tenuto conto che la rimanente quota, ai sensi dello Statuto nazionale, è rappresentata (combinato disposto artt. 36 e 12 dello Statuto nazionale): <ul style="list-style-type: none"> a) dal Coordinatore Regionale dei Giovani delle ACLI; b) dalla Responsabile Regionale del Coordinamento donne; c) dai Presidenti o Responsabili regionali delle Associazioni promosse che abbiano sottoscritto il Protocollo di adesione di cui all'art. 12 dello Statuto nazionale, laddove questi abbiano organi democraticamente eletti. La proposta di cui al comma precedente è formulata dal Consiglio regionale, tenendo conto, altresì, che la rappresentanza espressa dagli enti di cui al precedente comma, lett. c), prive della qualifica di associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 117/2017, non può superare un terzo del totale dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto nazionale. Il Consiglio regionale impegna la Presidenza regionale a formare, ove giudicato utile, dei gruppi di lavoro in cui siano presenti rappresentanti delle Strutture provinciali e Rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali
I Consigli provinciali e la Direzione nazionale debbono essere informati della data di convocazione del Congresso regionale con almeno cinquanta giorni di anticipo.
La preparazione del Congresso regionale compete alla Presidenza regionale.
I Consigli provinciali di Trento, di Bolzano, del Molise e della Valle D'Aosta sono considerati a tutti gli effetti Consigli regionali.
Il Congresso regionale è convocato e si svolge in presenza. In caso di indicazioni delle Autorità o di prescrizioni legali che, per ragioni sanitarie, sconsiglino o limitino lo svolgimento di riunioni in tale modalità, il Congresso potrà essere convocato in modalità "mista" (in presenza e con collegamento "da remoto") o anche in modalità solo "da remoto", purché, in entrambi i casi, sia assicurata a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire e di trasmettere e ricevere documenti in simultanea di seduta. Lo svolgimento in modalità "collegamento da remoto", così come l'esercizio del voto in modalità elettronica, sono esplicitati nella convocazione. In tale sede sono recate le istruzioni per il collegamento, per l'esercizio del voto e per consentire ogni ulteriore attività funzionale allo svolgimento del Congresso in modalità telematica, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, verifica poteri e attribuzione di delega. Il Consiglio regionale, nel disciplinare lo svolgimento in "modalità da remoto" assicura il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, l'individuazione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e di consentire la regolarità delle sedute, così come la pubblicità di queste secondo le modalità previste dalle norme statutarie e regolamentarie correnti.
Art. 4
Partecipano al Congresso:

con diritto di voto:
a. i delegati eletti dai Congressi provinciali.
senza diritto di voto:
b. i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio regionale uscente;
c. i componenti del Coordinamento di GA Giovani delle ACLI;
d. le componenti il Coordinamento regionale Donne;
e. gli iscritti componenti gli organi direttivi regionali dei Servizi sociali delle ACLI;
f. i componenti degli organi direttivi regionali delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti e delle strutture della Cooperazione e delle Imprese a finalità sociale promosse dalle ACLI.
Al Congresso regionale partecipa senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
La Presidenza regionale deve comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede ed il programma del Congresso.
Per partecipare al Congresso regionale ogni provincia, entro 30/07/2024 deve essere in regola con i versamenti delle quote di tesseramento spettanti alle Presidenze regionali.
Art. 5
La Presidenza del Congresso nominata dal Consiglio regionale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri.
La Presidenza regionale deve consegnare alla Presidenza del Congresso:
a. l'elenco dei delegati al Congresso regionale;
b. i verbali dei Congressi provinciali;
c. la situazione del tesseramento (con media quadriennale) delle singole province.
La Presidenza nazionale comunica alla Presidenza del Congresso: l'elenco delle province che non hanno inviato gli allegati di chiusura del tesseramento e che hanno debiti per tesseramento con la sede nazionale. I delegati delle predette province non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezione degli organi.
La Presidenza regionale deve provvedere a fornire alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni tutto il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso; in particolare deve consegnare alla Commissione verifica poteri le deleghe per le votazioni in Assemblea ed alla Commissione elettorale tutto il materiale necessario per la costituzione dei seggi.
Art. 6
La Commissione verifica poteri accerta il numero dei presenti.
Il Congresso è valido se i delegati di cui sono stati verificati i poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle province con riferimento all'ultimo quadriennio (annualità 2020, 2021, 2022, 2023). Per le regioni con due province il Congresso è valido se i delegati, di cui sono stati verificati i poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti nell'ultimo quadriennio (annualità 2020, 2021, 2022, 2023).
Un delegato che non potesse partecipare al Congresso regionale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti o ad altro delegato della stessa Regione ma anche di altra Provincia.
In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.
I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione nominata come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.
La Commissione verifica poteri termina la propria funzione una volta verificata la validità dell'assemblea e dopo aver fatto ratificare il dato dal Congresso.
Da quel momento il Congresso nomina una nuova Commissione o conferma la precedente per terminare l'opera di verifica delle presenze.
Art.7
Il Congresso elegge la Presidenza del Congresso - che subentra a quella nominata dal Consiglio regionale - formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari e dal rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.

Il Congresso elegge, altresì, le Commissioni:
a) verifica poteri, confermando o sostituendo quella nominata dal Consiglio regionale;
b) elettorale;
c) mozioni;
d) modifiche statutarie, o la può integrare se già nominata ai sensi del precedente art. 2 lett. d.
Le elezioni di cui al presente articolo avvengono per alzata di mano.
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione della Commissione nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti
Art.8
La Presidenza del Congresso:
a. mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio regionale formulata dal Consiglio uscente;
b. comunica ai delegati il numero dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
c. concorda con il Coordinamento Donne le modalità di svolgimento dell'Assemblea delle delegate per eleggere la propria rappresentanza nel Coordinamento regionale Donne e ne dà comunicazione al Congresso.
Art.9
Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.
La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.
Art. 10
In Congresso:
a. le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione, e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti;
b. le elezioni dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale avvengono con voto personale e segreto.
E' ammessa la possibilità di ricorrere alla modalità elettronica per l'espressione del voto tramite l'utilizzo di strumenti elettronico-telematici certificati.
Se il numero dei Consiglieri regionali o dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale è uguale al numero dei candidati, le elezioni possono avvenire con voto palese su richiesta unanime dei delegati presenti.
Art.11
Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.
I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.
Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:
- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.
Possono candidarsi a Consiglieri regionali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della regione, in possesso della tessera ACLI 2024, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.
Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.
La presentazione personale della candidatura a Consigliere regionale deve:
a. essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
b. venir sottoscritta da almeno 3 delegati di almeno due province;
c. un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura;

d. essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.
La presentazione di una lista di candidati a Consigliere regionale deve:
a. essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
b. essere sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due province.
c. un delegato non può sottoscrivere più di una lista;
d. contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
e. essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2024, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.
Per la presentazione delle candidature personali o in lista non si applica la norma riportata ai punti b) dei commi precedenti per le regioni che hanno due province, mentre resta invariato il numero dei sottoscrittori
Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nella lista nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti.
Si fa parte del Consiglio regionale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere regionale dovrà optare con atto scritto entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso da inviare a mezzo e-mail, anche tramite la segreteria della Sede regionale, al primo degli eletti o al più giovane degli eletti se le votazioni sono avvenute per alzata di mano. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti verrà considerato valido solo il titolo di elezione congressuale.
Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.
Per le regioni con due province il numero dei Consiglieri regionali eletti e appartenenti ad una sola provincia non può superare i $\frac{3}{4}$ degli eletti del Consiglio regionale.
Art. 13
La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.
Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.
Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione pena nullità della scheda.
Art. 14
Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza nessun genere può superare il 60% (sessanta per cento) dei/delle componenti. Per le regioni che non dovessero rispettare la quota minima del 40%, pur rispettando il vincolo di 1/3, verranno attivati, nel corso del mandato, specifiche attività utili al superamento dei vincoli previsti.
Art. 15
La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.
Per l'attribuzione dei posti di Consigliere regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri regionali da eleggere.
In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.
La Commissione elettorale forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 14 del presente regolamento.
Il primo degli eletti invia entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso la lettera di convocazione del Consiglio regionale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza e dell'Organo di controllo se previsto. Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Se l'elezione dei Consiglieri è avvenuta con voto palese, il primo Consiglio regionale è convocato dal più giovane degli eletti.
Art. 16
L'elezione dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri regionali.
Art. 17
Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto nazionale.
Art. 18
La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:
<ul style="list-style-type: none"> a. proclamare i Consiglieri regionali e i rappresentanti della regione in Consiglio nazionale; b. inoltrare copia dei verbali alla Direzione nazionale entro una settimana anche per e-mail all'indirizzo sviluppo.associativo@acli.it; c. comunicare i risultati ai candidati entro una settimana; d. raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale; il plico dovrà essere conservato per 30 giorni nell'eventualità di un ricorso.
Trascorso il termine di 30 giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.
Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso regionale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva. Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 19
In caso di strutture regionali commissariate alla data di entrata in vigore del presente regolamento o in data successiva e antecedente allo svolgimento del Congresso, le attività del Consiglio regionale sono condotte dal Commissario il quale, sussistendone le condizioni, avrà facoltà di redigere apposito Regolamento che disciplini:
<ul style="list-style-type: none"> a. i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso; b. le modalità di elezione dei delegati.
Il Regolamento sarà sottoposto dal Commissario all'approvazione della Direzione nazionale e diverrà efficace e vincolante nel testo licenziato dalla stessa Direzione, anche in deroga al presente Regolamento.
Art. 20
Laddove per l'attuazione del presente Regolamento si rendesse necessario disporre di disciplina integrativa, si rinvia al Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 3/4 dicembre 2021.